

VERBALE DI ASSEMBLA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

"A.S.D. Polisportiva Basilia A.P.S."

L'anno 2024 addì il giorno 3 del mese di Giugno, alle ore 12 presso la sede sociale, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione "A.S.D. Polisportiva Basilia A.P.S."

I soci presenti, chiamano a presiedere la riunione la Sig.ra Rosa Rossella Marino Presidente del Consiglio direttivo dell'Associazione e la Sig.ra Angela Marino quale segretario ed estensore del presente verbale.

Il Presidente rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di soci sufficiente, come da statuto vigente, a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida. Il foglio delle firme dei soci presenti rimane agli atti dell'Associazione.

Il Presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

-1 **modifica statuto per adeguamento statutario ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 36/2021**

-2 Varie ed Eventuali

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea il quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa.

Il presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni. L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale (allegato "A")

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa (D.Lgs. n. 36/2021), l'Associazione provvederà a richiedere **l'esenzione dell'imposta di registro**.

L'Assemblea all'unanimità autorizza il Presidente a dare seguito alla delibera provvedendo alla registrazione del nuovo Statuto e a comunicare il nuovo testo a tutti gli Organismi sportivi cui è affiliata l'Associazione.

Alle ore 12,45, non essendovi altri argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri richiesto la parola il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Segretario

Angela Marino

Il Presidente

Rosa Rossella Marino

A.S.D. POLISPORTIVA BASILIA

Via dei cedri, 7 - 85100 Potenza

P.IVA 01774300766

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA
UFFICIO TERRITORIALE DI POTENZA

Reg. al N. 629	Registro € <i>Euro</i>	Liquidate imposte
Serie 3 ^a - A. Privati	Bollo " <i>Euro</i>	per € <i>Euro</i>
Il Rich. 17 GIU 2024	Sanzione "	IL FUNZIONARIO DELEGATO
Li	I.S.	Gianluigi PACE





A.S.D. POLISPORTIVA BASILIA
Via dei Cerretti, 7 - 80100 Potenza
P.IVA 01774300768



ALLEGATO ALL'ATTO REGISTRATO

In Data 17 GIU 2024 629 Serie 3

STATUTO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
POLISPORTIVA BASILIA
(ETS)



A.S.D. POLISPORTIVA BASILIA
Via dei cedri, 7 - 85100 Potenza
P.IVA 01774300766

ART. 1. Denominazione e sede

E' costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Associazione di promozione sociale denominata: **ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA BASILIA E DI PROMOZIONE SOCIALE** la quale assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione potrà spendere e/o utilizzare la denominazione di Associazione Sportiva e di Promozione sociale nonché di Ente del Terzo Settore ovvero l'acronimo di APS e ETS solo dopo l'avvenuta iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore.

Essa ha durata fino al 31 dicembre 2100 .

L'associazione ha sede legale in via dei Cedri n. 7 nel comune di Potenza.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune non costituisce modifica statutaria e potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 2. Statuto

L'associazione sportiva e di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3. Efficacia dello statuto

Gli associati all'associazione sono tenuti all'osservanza del presente statuto; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4. Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5. Finalità e Attività

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle seguenti finalità sportive, civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività di interesse generale che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati sono:

- attività sportive dilettantistiche – art. 10 D.Lgs 36/2021 , art 5 dlgs 117/2017 comma 1 lettera t)
- interventi e servizi sociali - art 5 dlgs 117/2017 comma 1 lettera a)
- attività ricreative e di interesse sociale - art 5 dlgs 117/2017 comma 1 lettera i)

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni attraverso le quali si esplicheranno le attività di interesse generale si concretizzeranno nello specifico in:

- promuovere, organizzare e praticare attività sportive dilettantistiche, in modo diretto o indiretto; promuovere ed organizzare attività didattica in genere e di formazione, aggiornamento e perfezionamento nelle attività sportive;
- gestire impianti, propri e/o di terzi, palestre, campi e strutture sportive di ogni genere;
- organizzare squadre e gruppi in genere per partecipare a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed altre iniziative, in modo diretto o indiretto;
- affiliarsi od associarsi con altre realtà sportive o culturali a carattere locale, nazionale od internazionale;
- attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici e Privati per gestire impianti di qualsiasi genere, aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive e culturali;
- organizzare attività ludico-ricreative, (centri estivi e ludoteche) a favore di un migliore utilizzo del tempo libero;
- promuovere attività educativa per bambini e ragazzi;
- esercitare attività di micro-nido;
- gestione di mense scolastiche e ristorazione pubblica;
- esercitare attività dedicata alla prima infanzia;
- organizzare eventi;
- esercitare in via meramente marginale e senza scopi di lucro, in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, riservate ai soli Soci, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso si dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio nazionale.

ART. 6. Ammissione

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi così come puntualmente indicati all'art. 5, che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. I requisiti di ammissione dei nuovi soci sono i seguenti: identità associativa coerente con un sistema complessivo di valori, finalità ed attività svolte in cui il socio possa riconoscersi, coerentemente alle finalità perseguite e di interesse generale svolte dalla associazione.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori né limitazioni riferibili alle condizioni economiche dell'aspirante socio, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La qualifica di associato, ben distinta da quella di "tesserato" che consegue all'atto amministrativo mediante cui il soggetto (atleta, dirigente, tecnico), per il tramite dell'associazione, aderisce alla Federazione Sportiva Nazionale di riferimento per lo sport praticato ovvero all'Ente di Promozione ASC e che non dà diritto a partecipare alla vita dell'associazione, è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, che a partire dai 14 anni dovrà manifestare il proprio consenso, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

L'Assemblea può deliberare che, all'atto della prima domanda di ammissione a socio, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l'esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla stessa Assemblea.

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7. Diritti e doveri degli associati

1. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

2. In particolare, i soci hanno :

- a) il diritto a partecipare alle attività associative;

- b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
- c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
- d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.

3. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente articolo 5.10.

4. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.

5. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal consiglio direttivo e dall'assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal consiglio direttivo.

ART. 8. Volontario e attività di volontariato

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 5 l'associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associato volontario, per sua libera scelta, svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

L'associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 9. Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può in qualsiasi momento notificare al consiglio direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal consiglio direttivo.

Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal consiglio direttivo.

Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione l'associato può essere escluso con deliberazione motivata del consiglio direttivo, comunicata all'interessato, il quale può presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva seduta.

Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.

La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla

restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

ART. 10. Gli organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
- Organo di revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11. L'assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.



Se sono associati altri Ets questi hanno a disposizione massimo 5 voti in proporzione al numero degli iscritti.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso affisso nei locali della sede sociale almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

La seconda convocazione è fissata a distanza di almeno 24 ore dalla prima.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax e/o e-mail spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

L'Assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di sui impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

L'Associazione tiene, a cura del consiglio direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello dell'atto costitutivo, dello statuto, lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, la fusione, trasformazione o scissione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12. Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sull'esclusione degli associati in caso di reclamo avverso la delibera motivata di esclusione, adottata dal Consiglio Direttivo;
- delibera sull'ammissione degli aspiranti soci in caso di reclamo avverso la delibera motivata di non ammissione, adottata dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13. Assemblea ordinaria

L'assemblea deve essere convocata almeno 1 volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

Fino al momento dell'approvazione del preventivo il consiglio direttivo è autorizzato all'esercizio provvisorio sulla base del preventivo approvato l'anno precedente, suddiviso in dodicesimi.

In particolare, l'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca il presidente e i componenti del consiglio direttivo previa definizione del loro numero;
- b) approva il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio;
- c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
- d) nomina e revoca, qualora previsto, i componenti dell'organo di controllo;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sul diniego di ammissione del socio o sulle determine di esclusione eventualmente impugnate;
- g) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- h) delibera in merito l'approvazione dei regolamenti sociali ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2, articolo 16, D.Lgs. 36/21;
- i) delibera sull'ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge o dal presente statuto.

ART. 14. Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera :

- a) sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto;
- b) sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- c) sui diritti reali immobiliari;

- d) sulla elezione del consiglio direttivo decaduto;
- e) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione.

ART. 15- Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.
2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria sono validamente costituite, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati ai sensi dell'articolo 21, cod. civ.

ART. 16- Audio/video assemblee

1. E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.
2. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
3. E' in ogni caso necessario che :
 - comunque debbono essere presenti nel medesimo luogo il presidente e il segretario della riunione;
 - vi sia possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
 - venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
 - sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
 - vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio/video collegato. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

ART. 17 Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il presidente.

Il consiglio direttivo, nel proprio ambito elegge il vicepresidente, il segretario e il tesoriere, queste ultime 2 cariche possono essere ricoperte dalla stessa persona.

I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del consiglio direttivo uscente.

La presenza alla prima riunione dell'associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.

E' fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.

Il consiglio direttivo dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili per non più di 3 mandati anche se non consecutivi nella medesima carica.

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al presidente del consiglio direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del consiglio direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal consiglio direttivo sulla base di apposita deliberazione.

Il presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del consiglio direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Il consiglio direttivo potrà avere luogo altresì " da remoto " ai sensi del precedente articolo 13 dello statuto.

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'articolo 8.2, D.Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all'articolo 3.2, ultimo periodo, D.Lgs. 112/2017.

Il consiglio direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

Le deliberazioni del consiglio direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

ART. 18- Dimissioni e cause di decadenza del consiglio direttivo e del presidente

1. Il consiglio direttivo decade:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più 1 dei suoi componenti;
- b) per dimissioni o impedimento definitivo del presidente;
- c) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più 1 dei suoi componenti;
- d) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

2. In queste ipotesi il presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il vicepresidente oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni

alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

3. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal presidente in regime prorogatio.

4. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del consiglio direttivo, si procederà alla mera integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. In assenza il consiglio proseguirà in numero ridotto fino alla prima assemblea utile che provvederà alle votazioni per reintegrare i membri vacanti.

5. Oltre che nei casi di decadenza del consiglio direttivo, il presidente decade:

- a) per dimissioni;
- b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuto.

6. In queste ultime ipotesi, il vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà entro 60 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

7. Fino alla sua costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal vicepresidente o dal consigliere più anziano, in regime di prorogatio.

ART. 19- Convocazione del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo si riunisce ordinariamente senza formalità almeno 1 volta l'anno su iniziativa del Presidente e straordinariamente o la maggioranza dei consiglieri ne chiedono la convocazione.

ART. 20- Compiti del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione. A esso competono in particolare:

- a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente e di quello preventivo;
- b) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno 1 volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie anche nel rispetto del presente statuto;
- c) determinare l'importo delle quote associative;
- d) assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- e) assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- f) assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui il D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
- g) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;

- h) l'elaborazione di proposte di modifica dello statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- i) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni e altri enti ;
- j) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal consiglio direttivo stesso;
- k) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- l) l'adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea;
- m) deliberare sulle domanda di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;
- n) nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6 , D.Lgs. 36/2021;
- o) stabilisce le tipologie di spese ammissibili e i limiti di rimborso per le attività di volontariato;
- p) qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.

ART.21- Il presidente

1. Il presidente è eletto dall'Assemblea con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati.
2. Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.
3. Egli presiede l'Assemblea ed il consiglio direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza.
4. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
5. Nei casi di urgenza il presidente può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

ART. 22- Il vicepresidente

1. Il vicepresidente viene eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

ART. 23- Il segretario e il tesoriere

1. Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferita anche alla stessa persona,
2. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo , le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere la cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal segretario o dal vicepresidente.
3. Il segretario temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità del tesoriere o dal vicepresidente.

4. Il segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.

5. Al tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal consiglio direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.

6. Il tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del consiglio direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.

7. Al tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

ART. 24- Organo di revisione

1. L'organo di revisione può essere eletto dall'Assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica 3 anni.

2. Controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.

3. Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

4. Tale organo si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del presidente.

5. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.

6. Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss., cod. civ.

ART. 25 - Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 14 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 26. Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- quote per corrispettivi specifici;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART.27 I beni

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 28 Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 29. Bilancio

1. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.
2. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare.
3. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.
4. Il bilancio deve essere redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione

patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

5. L'intero consiglio direttivo, compreso il presidente, decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea.

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il rendiconto che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 30 Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 31 Personale retribuito

L'associazione sportiva e di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 32. Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 33. Responsabilità dell'associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 34 Assicurazione dell'associazione

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 35. Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Disposizioni finali

ART. 36 – I Tesserati

1. I Tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle Federazioni o Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata e sono rappresentati da:

- a) Atleti;
- b) Dirigenti sociali e soci di società affiliate;
- c) Giudici/arbitri;
- d) dirigenti;
- e) tecnici, istruttori;
- f) atleti tesserati alle Federazioni ed Enti a cui l'Associazione è Affiliata;

2. L'Associazione, con l'affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio degli sport praticati, con le stesse modalità previste per i propri Soci.

3. I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata, in analogia con i Soci della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.

4. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III-Capo I-artt. 15 e 16 D.Lgs. 36/2021.

ART. 37- Le sezioni- trasformazione -Terzo settore

1. L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere agli scopi sociali.

2. L'assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell'Associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.

3. L'assemblea ordinaria potrà deliberare l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 38- Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 12.4 del presente statuto, con esclusione delle deleghe.
2. Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno $\frac{3}{4}$ dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
3. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.Lgs.36/2021.

ART. 39- Conclusione compromissoria

1. Le controversie in materia sportiva saranno rimesse al collegio arbitrale previsto dai regolamenti della Federazione o dell'Ente cui l'Associazione si affilierà. A tal fine troveranno applicazione le norme sulla clausola compromissoria e sul collegio arbitrale previste dai vigenti regolamenti della Federazione o ente di promozione sportiva di appartenenza.

ART. 40- Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti di settore

A.S.D. POLISPORTIVA BASILIA
Via dei cedri, 7 - 85100 Potenza
P.IVA 01774300766